



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 24.07.2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23.03.2015

INDICE GENERALE

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale IUC	5
Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta unica comunale (IUC	5
Art. 3 - Termine di presentazione della dichiarazione.....	5
Art. 4 - Modalità di versamento.....	6
Art. 5 - Scadenze di versamento	6
Art. 6 - Riscossione	6
Art. 7 – Versamento rateale.....	6
Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo	7
Art. 9 – Accertamento.....	7
Art. 10 – Sanzioni e interessi.....	8
Art. 11 - Riscossione coattiva	8
Art. 12 – Rimborsi	8
Art. 13 - Contenzioso.....	9
Art. 14 – Importi minimi per la riscossione e il rimborso	9
Art.15 – Compensazioni	9
Art. 16 – Decorrenza ed efficacia del regolamento	10

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 17 - Oggetto del Regolamento	11
Art. 18 – Definizione di abitazione principale, fabbricato ed area fabbricabile.....	11
Art. 19 – Soggetti passivi.....	11
Art. 20 – Base imponibile.....	12
Art. 21 – Riduzione per i terreni agricoli.....	13

Art. 22 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	13
Art. 23 – Detrazione per l'abitazione principale	14
Art. 24 – Assimilazione all'abitazione principale	14
Art. 25 – Esenzioni	14
Art. 26 - Esclusioni dall'imposta	14
Art. 27 - Disciplina dei fabbricati inagibili/inabitabili.....	15
Art. 28 – Determinazione del valore delle aree edificabili	16
Art. 29 - Fabbricati parzialmente costruiti, in parziale ristrutturazione o unità collabenti.....	16
Art. 30 – Versamenti.....	17
Art. 31 – Dichiarazione	17
Art. 32 – Disposizioni finali	17

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 33 - Oggetto del regolamento	19
Art. 34 – Presupposto impositivo	19
Art. 35 – Soggetti passivi.....	19
Art. 36 – Base imponibile.....	20
Art. 37 – Aliquote, agevolazioni, detrazioni e riduzioni	20
Art. 38 – Servizi indivisibili	20
Art. 39 – Dichiarazione	20
Art. 40 – Versamenti.....	20
Art. 41 – Entrata in vigore del Regolamento e clausola di adeguamento	21

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

CAPO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA	22
Art. 42 – Istituzione della tassa.....	22

Art. 43 – Presupposto della tassa.....	22
Art. 44 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tassa	22
Art. 45 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione.....	23
Art. 46 - Locali e aree non assoggettabili alla TARI.....	23
CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	24
Art. 47 – Determinazione superficie imponibile.....	24
Art. 48 – Determinazione tariffe	24
Art. 49 - Articolazione della tariffa	25
Art. 50 – Tariffa utenze domestiche	25
Art. 51 – Tariffa utenze non domestiche.....	26
CAPO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	26
Art. 52 – Utenze domestiche	26
Art. 53 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività	27
Art. 54 – Occupazioni temporanee	27
Art. 55- Agevolazioni e riduzioni	28
Art. 56 - Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche.....	28
Art. 57 - Agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche	28
Art. 58- Riduzioni della tassa per motivi di servizio	29
CAPO IV – DICHIARAZIONI – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE.....	29
Art. 59 - Poteri del Comune	29
Art. 60 – Dichiarazione	29
Art. 61 – Dichiarazione di cessazione.....	30

TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale IUC

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Camisano Vicentino, dell'imposta unica comunale IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza.
2. In particolare la IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (**IMU**) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed assimilate, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) a carico del possessore ed utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (**TARI**), a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. Nel titolo I del presente Regolamento sono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le componenti della medesima, nei successivi titoli sono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta unica comunale (IUC)

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) le aliquote dell'IMU
 - b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili
 - c) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Art. 3 - Termine di presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto a cura dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, tranne qualora si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tale ipotesi, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Nella dichiarazione relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o

accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 4 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F 24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 17.
2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F 24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 5 - Scadenze di versamento

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale unica IMU e della TASI effettuano il versamento in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. I soggetti passivi del tributo per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti TARI, effettuano il versamento secondo le scadenze stabilite dal Comune.

Art. 6 - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune Camisano Vicentino.

Art. 7 – Versamento rateale

1. Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IUC, l'Ufficio può concedere il versamento rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 500,00.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali, di pari importo, per somme fino a euro 5.000,00 ovvero in un massimo di 16 rate trimestrali, di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a euro 5.000,00. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate, come sopra indicate, sarà possibile ottenere un'ulteriore dilazione del pagamento per un massimo di 10 rate mensili.
6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateizzazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad euro 25.000,00, il

riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.
8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.
10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.
11. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
12. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 9 – Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 10 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, vale a dire la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'art. 8 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni, di cui ai commi precedenti, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Gli interessi di mora e di rimborso, sono computati nella misura pari al tasso legale d'interesse annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni previste dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con la procedura indicata dal RegioDecreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 12 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 10, comma 6, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si dà luogo al rimborso se l'importo da rimborsare, al netto degli interessi, non supera 12,00 euro.

Art. 13 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 14 – Importi minimi per la riscossione e il rimborso

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per somme inferiori a 12,00 euro.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso dei tributi sui servizi indivisibili TASI per somme inferiori a 12,00 euro.
3. Non si procede all'accertamento né alla riscossione dei crediti relativi alla IUC, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

Art.15 – Compensazioni

1. Per l'IMU e la TASI è ammessa la compensazione nell'ambito di ciascun tributo comunale secondo le norme che seguono.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo anche per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta;
 - d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
4. Nel caso in cui il Comune accerti il diritto ad un rimborso e, nel contempo, l'esistenza di un debito d'imposta anche per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente e provvedendo al recupero od al rimborso della differenza d'imposta.

Art. 16 – Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 17 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Art. 18 – Definizione di abitazione principale, fabbricato ed area fabbricabile

1. Ai fini dell'imposta municipale propria:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento e comunque dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
 - e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

Art. 19 – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 20 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, purchè non identificabili con quelli di cui al successivo comma 5, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore

dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo alcune unità immobiliari siano state ultimate e accatastate, quest'ultime sono assoggettate all'imposta quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento o di utilizzo. Conseguentemente, il valore imponibile dell'area sulla quale è in corso la costruzione delle restanti unità immobiliari, ai fini impositivi, è ridotto in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 21 – Riduzione per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Art. 22 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferimento, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei

dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 23 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 24 – Assimilazione all'abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 25 – Esenzioni

Ai sensi della normativa di legge sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992 a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
- c) gli immobili posseduti ed utilizzati dalle ONLUS costituite a norma del D. Lgs. n. 460/97 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative e sportive, culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di un'attività commerciale.

Art. 26 - Esclusioni dall'imposta

1. L'imposta municipale propria non si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 2014:
 - a) all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

g) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alle lettere b), c), d), e) e g) , il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 27 - Disciplina dei fabbricati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta, come conseguenza, l'impossibilità di utilizzare il fabbricato e la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. L'utilizzazione del fabbricato, a qualsiasi uso, anche difforme rispetto a quanto originariamente previsto, comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione. Per la definizione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
3. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari la cui condizione di inagibilità sia superabile solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).
4. Ai fini dell'inagibilità/inabitabilità non rileva l'assenza o la non conformità alle norme vigenti degli impianti tecnologici per la fornitura dei pubblici servizi.
5. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
6. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità può essere accertato mediante:
 - a) perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
7. Qualora l'ufficio ravvisi l'esigenza di effettuare un sopralluogo in loco per verificare i presupposti per il diritto all'agevolazione, il contribuente dovrà acconsentire a tale sopralluogo pena la decadenza dal beneficio fiscale.
8. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inagibilità o di inabitabilità. In caso di autocertificazione, la riduzione potrà essere applicata nell'anno di presentazione con effetto dalla data in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione della riduzione stessa.
9. Qualora il contribuente dichiari la sussistenza dell'inagibilità o dell'inabitabilità anteriormente al 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'autocertificazione,

l'agevolazione potrà essere applicata solo a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva. L'autocertificazione resa tardivamente, infatti, non dà diritto all'applicazione retroattiva della riduzione.

Art. 28 – Determinazione del valore delle aree edificabili

1. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente.
3. Qualora l'imposta sia stata pagata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati da suddetta deliberazione, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come meglio precisato all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992. In tali casi il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino alla data di ultimazione degli stessi ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente. Per data di inizio lavori deve intendersi la data comunicata al Comune dal titolare della concessione edilizia o dal suo delegato ovvero la data di perfezionamento del silenzio-assenso nel caso di presentazione della DIA/SCIA salvo diversa prova contraria fornita dal contribuente.

Art. 29 - Fabbricati parzialmente costruiti, in parziale ristrutturazione o unità collabenti

1. In caso di ultimazione parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate; la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto.
2. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica della unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.
3. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:
 - fabbricati in corso di costruzione;
 - fabbricati in corso di definizione;
 - unità collabenti.sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio del suolo di sedime

ai sensi dell' articolo precedente, considerato nelle sue effettive condizioni, ovvero stimato considerando anche il valore delle costruzioni che, pur oggetto di interventi edilizi in corso o destinati alla demolizione, vi insistono.

Art. 30 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più di quindici giorni, è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Gli enti non commerciali devono versare l'imposta esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
6. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
7. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso per le somme versate per conto degli altri.
8. Nulla è dovuto dal soggetto passivo qualora l'imposta risulti di importo inferiore o uguale ad € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
9. Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento dell'IMU per gli enti non commerciali, si rinvia alla normativa di legge in vigore

Art. 31 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 32 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore e produce effetti dal 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 33 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 34 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 35 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 34.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare oggetto di tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
3. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura percentuale del tributo complessivo stabilita dall'apposita delibera che approva le aliquote; la restante parte del tributo è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
8. Ciascun possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione del fabbricato per la propria quota di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per più di quindici giorni. Il detentore, al contrario, è tenuto a pagare l'intera quota posta a suo carico nella percentuale fissata al precedente comma 3.
9. La destinazione del fabbricato ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e di eventuali riduzioni o agevolazioni, nell'accezione prevista dal comma 2 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (IMU), rileva solamente per il possessore.

10. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 36 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica la normativa dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all' 27 del presente regolamento.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 37 – Aliquote, agevolazioni, detrazioni e riduzioni

1. Con apposita deliberazione il Consiglio Comunale approva le aliquote e provvede ad individuare eventuali detrazioni ed i casi di agevolazione e riduzione di cui all'art.1 della legge 147/2013. Con la medesima delibera può essere stabilito l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 38 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili esenti ai fini IMU di cui all'art. 25 del titolo II del presente regolamento.

Art. 39 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. I possessori degli immobili occupati da soggetti diversi dai possessori stessi, sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento indicando i dati identificativi dell'occupante ed i mesi di occupazione.

Art. 40 – Versamenti

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento

precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma .

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
1. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Qualora vi fossero pagamenti frazionati, pro quota di possesso, il versamento si considera regolare se l'ammontare complessivo dei singoli versamenti risulti pari al dovuto.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 41 – Entrata in vigore del Regolamento e clausola di adeguamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

CAPO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 42 – Istituzione della tassa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'articolo 1, commi 641 – 668 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i., dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158, e dal presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'entrata ivi disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i.

Art. 43 – Presupposto della tassa

1. La tassa si applica ai locali e alle aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.
2. Sono esclusi dalla tassazione i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione, come specificato dall'articolo 46 del presente regolamento.

Art. 44 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tassa

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'articolo 43, comma 1, del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; ciò diventa obbligatorio in caso di locazione di immobili a cittadini americani dipendenti SETAF che non richiedano la residenza nel Comune.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e al gestore di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o conducenti dei locali e delle aree, comprensivo di tutti coloro che non sono iscritti nella scheda anagrafica del contribuente.

Art. 45 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento o diminuzione di tassa producono effetti dal primo giorno del mese successivo di effettiva variazione degli elementi stessi.

Art. 46 - Locali e aree non assoggettabili alla TARI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono da ritenersi non assoggettabili alla tassa i seguenti locali o aree:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (acqua, elettricità, gas, riscaldamento, telefonia, internet);
- i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1.50 o interclusi;
- cavedi, cortili interni;
- le aree scoperte adibite a verde;
- gli immobili strumentali all'attività agricola, d'allevamento e florovivaistica limitatamente alle serre a terra;
- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici dove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo (cabine elettriche, centrali termiche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili, locali di essiccazione e stagionatura);
- i locali e le aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;
- le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto ed alla catechesi;
- i locali utilizzati dalle ONLUS di cui all'articolo 10 del D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460;
- le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici destinate ai servizi e al pubblico, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- per i distributori di carburante le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree di manovra, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

- sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - gli uffici ed altri stabilimenti del Comune;
 - i locali e le aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - i locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare;
 - sedi di uffici pubblici per servizi istituzionali gestiti direttamente dal Comune o attraverso Enti diversi di cui il Comune fa parte.
2. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 47 – Determinazione superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa è in ogni caso quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile viene calcolata escludendo muri, pilastri, balconi e terrazze; per le aree esterne si misura il perimetro interno al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; nel computo si escludono le frazioni inferiori a 0,50 metri quadrati, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
4. In sede di prima applicazione, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D. Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, o della TARES prevista per l'anno 2013 dall'articolo 14 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. del 23 marzo 1998, n. 138.
6. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'articolo 33-bis del D.L. del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge del 28 febbraio 2008 n. 31.

Art. 48 – Determinazione tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
7. Le scadenze per il versamento della TARI sono le seguenti:
 - acconto al 30 giugno;
 - saldo al 31 dicembre;
 - conguaglio al 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 49 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 47, è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali, quali la proporzione dei quantitativi di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie oppure, in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, attraverso un sistema presuntivo.
3. A livello territoriale la tassa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune nella delibera annuale di approvazione.

Art. 50 – Tariffa utenze domestiche

1. Le quote di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui all'articolo 47, comma 4 del presente regolamento, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.
2. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare e della superficie occupata o condotta, secondo quanto specificato nel punto 4.1, all. 1, del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158.

3. La parte variabile del tributo è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza e può essere determinata in maniera puntuale o parametrica. Il Comune applicherà, a decorrere dal 1° luglio 2015, un sistema puntuale, determinando in sede di approvazione delle tariffe il numero minimo di svuotamenti previsti per fascia di utenza.
4. La quota variabile del tributo relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale determinerà i coefficienti da applicare tra quelli previsti ed il numero di svuotamenti attribuito ad ogni fascia di utenza domestica.

Art. 51 – Tariffa utenze non domestiche

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze non domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 47, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.
2. Il Consiglio Comunale utilizzerà anche la suddivisione delle utenze nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate negli allegati al predetto decreto; qualora siano presenti sul territorio attività non direttamente inquadrabili in alcuna di tale categorie, esse verranno associate alle categorie che presentano una potenzialità di produzione di rifiuti maggiormente simile.
3. Qualora nell'ambito dei medesimi locali o aree scoperte oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti e non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente.
4. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile alla tariffa. Tale coefficiente è determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
6. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale determinerà i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia tra quelli previsti.

CAPO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 52 – Utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante alla data del 1 gennaio di ciascun anno. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza.
2. Vengono conteggiate all'interno del numero dei componenti del nucleo familiare le persone non facenti parte dello stesso ma dimoranti nei locali oggetto di tassazione.
3. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, il calcolo della tassa verrà effettuato sulla base del numero di persone che utilizzano l'immobile dichiarate dal soggetto passivo, salvo verifiche da parte degli uffici

comunali.

4. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa per la parte fissa e per la parte variabile un numero di occupanti pari al nucleo familiare di tre occupanti.
5. Alle abitazioni tenute a disposizione dal proprietario ed effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate, verrà associato un numero di occupanti pari ad 1 persona.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata con riferimento al nucleo complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Le attività di bed & breakfast vengono considerate come utenze domestiche; il numero di occupanti è calcolato dividendo per 2 il numero di posti letto disponibili. Viene altresì applicata la riduzione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b), del presente Regolamento.

Art. 53 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nelle Tabelle 3 e 4, all. 1, D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158.
2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento al codice Istat dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del comune, o comunque all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tassa si fa riferimento all'attività principale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (e sono ubicate in luoghi diversi).
5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle Tabelle 3 e 4, all. 1, D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, vengono associati ai fini dell'applicazione della tassa alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 54 – Occupazioni temporanee

1. Per coloro che occupano o conducono temporaneamente locali e aree pubblici aperti al pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, con o senza autorizzazione, si applica la tariffa riferita alle categorie corrispondenti rapportata al periodo di occupazione o conduzione.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Per i “banchi di mercato di beni durevoli” e “banchi di mercato generi alimentari” si applica la tassa giornaliera prevista per la specifica categoria .
4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente regolamento relative alla tassa annuale.
5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero della tassa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
6. Non sono soggetti alla tassa i casi di:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore;

- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se superiore a quello sopra indicato;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- d) occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore, purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.

Art. 55- Agevolazioni e riduzioni

1. In sede di deliberazione annuale della tariffa il Consiglio Comunale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.
2. In sede di deliberazione annuale sulle tariffe possono essere motivatamente disposte agevolazioni a contribuenti che versino in condizioni di comprovata indigenza. Il settore competente per materia predispone adeguate istruttorie delle proposte di agevolazione e le invia al settore tributi.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
4. Tutte le riduzioni tariffarie devono essere comprovate da idonea documentazione.

Art. 56 - Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:
 - a) utenze che effettuano il compostaggio domestico (sia mediante composte che concimaia): riduzione della parte variabile del 20%
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero o abbiano la dimora in altra località per motivi di lavoro o di salute, per più di sei mesi all'anno: riduzione della parte variabile 30%
 - c) abitazioni con unico occupante di età superiore ai 75 anni: riduzione della parte variabile del 30%
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tariffa è dovuta nella misura del 80% se la distanza è superiore a metri 1000 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Art. 57 - Agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita documentazione attestante l'avvenuta attività di smaltimento e recupero a proprie spese (regolare contratto per il servizio e copie dei formulari).
3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:
Riduzione del 10% della superficie

Laboratori di analisi, odontotecnici, dentistici, medici, veterinari
Laboratori fotografici

Riduzione del 20% della superficie

Lavanderie

Falegnamerie

Tipografie, stamperie, vetrerie

Riduzione del 30% della superficie

Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti

Attività artigianali e industriali

Riduzione del 40% della superficie

Fioristi e florovivaisti

Macellerie, pescherie

4. Per le utenze non domestiche grandi produttrici di scarti organici (cat. 22 e 27), per le quali il produttore dimostri di aver avviato a recupero la maggior parte dei rifiuti prodotti, può essere applicata una riduzione dell'80% della parte variabile della tariffa.
5. Per le utenze non domestiche a carattere stagionale è prevista una riduzione tariffaria pari al 30% della parte variabile.

Art. 58- Riduzioni della tassa per motivi di servizio

1. La tassa è dovuta nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

CAPO IV – DICHIARAZIONI – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 59 - Poteri del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati acquisiti dalle denunce o mediante accertamenti (su rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili), l'ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di non adempimento da parte del contribuente delle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo preavviso (da comunicare almeno sette giorni prima della verifica), possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della destinazione e della misura delle superfici.

Art. 60 – Dichiarazione

1. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 43.
2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso gli uffici del Comune, ovvero è

scaricabile dal sito istituzionale comunale www.comune.camisanovicentino.vi.it; tale modello, debitamente compilato e firmato, può essere consegnato a mano presso gli uffici del Comune, che rilasceranno ricevuta, oppure spedito per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure trasmesso tramite PEC all'indirizzo comune.camisanovicentino@halleycert.it oppure tramite e-mail all'indirizzo tributi@comune.camisanovicentino.vi.it.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
5. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'anagrafe comunale, tranne nel caso di cui all'articolo 50, comma 1, del presente regolamento.
6. La denuncia deve obbligatoriamente contenere: le generalità del contribuente, l'indicazione del codice fiscale, la data dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno, gli estremi catastali, il nome del proprietario, la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie con distinzione tra locali e aree coperte, aree scoperte a uso esclusivo, vani e aree condominiali e pertinenziali, la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione; per le civili abitazioni e assimilati, l'elenco dei dimoranti e dei conviventi di fatto, iscritti e non nella scheda anagrafica.
7. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare la denominazione dell'istituto, la sede, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale.
8. Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui agli articoli 55 e 56 (agevolazioni, riduzioni); al venire meno degli stessi il contribuente è tenuto a presentare la denuncia di variazione.
9. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Art. 61 – Dichiarazione di cessazione

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili o il trasferimento ad altra unità immobiliare nel territorio comunale, deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'ufficio Tributi entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.
2. La denuncia di cessazione deve contenere: il nome del contribuente agli effetti della tassa, le generalità del contribuente, la data di cessazione della conduzione dei locali o delle aree, il cognome e il nome del proprietario e dell'eventuale subentrato nei locali e nelle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare, la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare: le generalità del contribuente e del legale rappresentante, e il nuovo indirizzo.
4. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata da uno degli eredi legittimi.
5. Il settore tributi cura l'aggiornamento dell'elenco dei contribuenti e invita i nuovi conduttori o coloro che subentrano ai contribuenti deceduti o trasferiti a regolare la loro posizione.